

COMUNICATO IMPORTANTE

Maggiorazione della retribuzione di posizione e clausola di galleggiamento.

In occasione delle verifiche ispettive, effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato presso Comuni e Province, è stata contestata in alcuni casi l'applicazione della maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16.5.2001 sulla retribuzione di posizione comprensiva del "galleggiamento" (ex comma 5 dello stesso articolo).

La posizione della RGS (conforme a quella dell'ARAN e della F.P.) è assolutamente infondata, come sostenuto dalle OO.SS., dall'AGES, dall'ANCI e dalla giurisprudenza dei Tribunali Civili, rispettivamente, di Pistoia (sentenze n. 459/2009 e n. 98/2010), di La Spezia (sentenza n. 654/2010), di Rimini (sentenza n. 246/2010) e, recentissimamente, dell'Aquila (sentenza n. 164 del 13.4.2011) e di Mantova (n. 96 del 3 5.2011).

Anche la Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Liguria ha archiviato, tra le presunte anomalie riscontrate dalla stessa RGS presso il Comune di R., anche quella relativa all'applicazione al Segretario Generale della "maggiorazione della retribuzione di posizione e clausola di galleggiamento".

Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, anche sul piano legale, invito i colleghi interessati a prendere contatti con me e con Vito Continella (ex Segretario Generale del Comune di Asti), con cui ho approfondito le relative problematiche, pubblicando, tra l'altro, sul sito dell'U.N.S.C.P., l'articolo "*Segretari comunali e provinciali. Maggiorazione retribuzione di posizione e galleggiamento (art.41, commi 4 e 5, del CCNL 16/5/2001 e CCDI del 22/12/2003). Lo stato dell'arte dopo le ultime sentenze.*"

Insieme al collega Continella, collaboro con un importante studio legale di Torino.
Carmelo Carlino

Recapiti:

email carlinocarmelo@libero.it

cell. 3483005603

email vito.continella@virgilio.it

cell. 3204322195

fax 0114367120